

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORT. TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Rep. Attin. 1/2005/65e 22 generals 2003

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 22 gennaio 2009

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 -Legge comunitaria 2007- e, in particolare, l'art.22, contenente la delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006, secondo criteri e principi direttivi che prevedono, tra l'altro, di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti:

VISTA la Direttiva del Consiglio 20 novembre 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281 e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2006/117/EURATOM, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 18 dicembre 2008 e trasmesso con nota DAGL in pari data (prot. 8183-3101/10.3.74), per l'acquisizione del parere della Conferenza;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 20 gennaio 2009, nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento contenente le osservazioni e le proposte di emendamento al testo, alcune delle quali condivise dal Ministero dello sviluppo economico, mentre una, volta ad inserire, tra le integrazioni e le modifiche apportate all'art.32 del D.Lgs. n.230/1995, la previsione che all'art.1, comma 2 del provvedimento sia aggiunta, dopo la lettera c), la lettera c bis) che prevede che l'autorità preposta al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni, acquisisca il parere, oltre che dei competenti organismi tecnici, anche della Regione o delle Province autonome di destinazione o di provenienza e a sostituire la lettera d), è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile;

VISTA la nota del coordinamento regionale per il settore ambiente, elaborata a seguito degli esiti della riunione tecnica in data 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. 273 P-2.17.4.12 con la quale le Regioni esprimono parere negativo, salvo l'accoglimento di tutti gli emendamenti discussi in sede di riunione tecnica;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, preso atto dell'accoglimento di tutte le richieste contenute nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), ad eccezione di quella, già discussa in sede tecnica, relativa







CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

all'inserimento della lettera *c bis*) e alla sostituzione della lettera *d*) in merito alla quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di dover confermare la propria contrarietà, esponendo le ragioni di natura tecnica che non consentono di accogliere l'emendamento in esame nella formulazione proposta dalle Regioni, perché in contrasto con il principio della semplificazione delle procedure di spedizione e con il criterio del silenzio-assenso, dichiarando comunque la propria disponibilità ad accogliere una formulazione che contemperi le esigenze espresse dalle Regioni con le finalità del provvedimento;

CONSIDERATO che le Regioni, nel corso della Seduta, hanno proposto una nuova formulazione dell'emendamento sopra indicato, concordata con il Ministero dello sviluppo economico, che apporta al testo una modifica all'art. 1, comma 2 dello schema, aggiungendo, dopo la lettera c), la seguente lettera: " c-bis) il comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente: "a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome territorialmente interessate, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede". la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione o le Province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano. Le Regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede".

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Il Segretario Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

II Presidente | On.le Raffaele Fitto

Consequato nella seduta del 2009
All 1 22 permana 2009



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 09/002/SR/C5

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

Punto 2) Elenco B Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, a maggioranza e con il parere favorevole della Regione Lombardia, esprime parere negativo condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative, ribadendo con vigore la necessità di un più ampio coinvolgimento delle regioni interessate nelle operazioni di autorizzazione di spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile radioattivo esaurito, al fine di garantire il .più alto livello di protezione della popolazione che le norme in oggetto tendono ad assicurare.

- 1. In ottemperanza ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 22 comma 1 lettera e) della legge delega (Legge 34 del 25/2/2008) in base al quale devono essere "assicurate adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza", si ritiene che nell'ambito delle procedure di cui all'art. 32 del D.lgs 230/95 debba essere assegnato alle Regioni un ruolo che vada nella direzione indicata dalla legge sopra citata. Si chiede pertanto di apportare le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto aggiungendo dopo la lettera c) la seguente lettera c-bis "al comma 2 lettera a) dopo le parole "sentiti i competenti organismi tecnici" devono essere aggiunte le parole "e la Regione o le Province autonome territorialmente competenti" e sostituendo la lettera d) con la seguente seguente "al comma 2, lettera b) le parole "sentita l'ANPA" sono sostituite dalle seguenti "sentita l'ISPRA e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la Regione o le Province autonome di destinazione o provenienza".
- 2. Al fine di rendere la norma più attinente al testo della direttiva 2006/117/EURATOM e per migliorarne altresì la comprensione, si chiede di modificare l'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto eliminando l'intero inciso "Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili" aggiungendo alla fine di ogni lettera l'intera seguente frase "a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia".
- 3. All'art. 1, comma 7, modificativo dell'art. 157, del decreto n. 230/95:

- al secondo periodo del comma 1 dell'art. 157, si chiede di coordinare il testo a quanto indicato nel titolo dell'articolo, si propone quindi di eliminare, la parola disgiuntiva "o" dopo le parole "importazione di prodotti";
- al primo periodo del comma 2 dell'art. 157, dopo le parole "livelli anomali di radioattività" aggiungere la seguente frase "indicati secondo le norme di buona tecnica disponibili";
- al secondo periodo del comma 2 dell'art. 157 "all' Agenzia delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio" aggiungere le parole "ed alla Regione e alle province autonome territorialmente competenti".

Allegato II

- 4. l'articolo 32 comma 2 lettera a) del d.lgs 230/95 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità competente senta "i competenti organismi tecnici", mentre nell'Allegato II è previsto unicamente che l'Autorità competente acquisisca, ove previsto, il parere dell'Ispra, senza tener conto che per gli enti locali l'indicazione è fuorviante. A tal fine si chiede la sostituzione della parola "Ispra" con la più generica definizione "i competenti organismi tecnici";
- 5. Ai paragrafi 2.3, 3.1.6, 4.2, 6.3 dell'Allegato II, si propone di aggiungere dopo le parole "Ministero dello sviluppo economico" le parole "e alle Regioni e alle Province Autonome;
- 6. l'articolo 32, comma 2 lettera b) del D.lgs 230/95 stabilisce che nel caso di transito sul territorio italiano l'unica autorità competente sia il Ministero dello Sviluppo Economico mentre al paragrafo 4 dell'allegato II in relazione al "transito per spedizioni tra stati membri dell'Unione europea" si citano, l'Autorità competente italiana e il Ministero dello Sviluppo Economico. Si ritiene che l'uso di una doppia terminologia possa creare dubbi interpretativi e pertanto si chiede che le parole "Autorità competente italiana" siano sostitute da "il Ministero dello Sviluppo economico". Sempre a tal proposito, al paragrafo 4.2 si dovrebbero eliminare le parole "ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana".
- 7. nel paragrafo 4 punti 4.1.3 e 4.1.5 l'indicazione delle parole "Autorità competenti" può dar luogo ad incertezza applicative laddove l'Autorità competente è solo statale e quindi, alla luce di quanto detto, del Ministero dello Sviluppo Economico;

RACCOMANDAZIONE

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare una grave carenza nella procedura disciplinata all'art. 100, comma 2 D.lgs 230 /95 laddove non sono considerate quali destinatarie della comunicazione ivi prevista, le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti. A tal fine si raccomanda vivamente di poter ovviare a tale carenza con una modifica normativa del testo indicato, al fine di rendere più efficace la risposta al rischio di contaminazione ivi previsto.

P8